

CODICE CIVILE
REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

LIBRO SESTO
DELLA TUTELA DEI DIRITTI
TITOLO PRIMO
Della trascrizione
CAPO II
Della prova documentale
Sezione 1
Dell'atto pubblico

testo in vigore dal: 1-1-1999

Art. 2699.

ATTO PUBBLICO

1. L'atto pubblico e` il documento redatto, con le richieste formalita`, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto e` formato.